

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4443 del 23/08/2017
Oggetto	DPR 59/2013, LR N. 13/2015 - S.C.A.R. SOC. COOP. CONS. CON SEDE LEGALE IN CERVIA, LOCALITA' SAVIO - INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DELLE AIE N. 2 - DINIEGO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4589 del 22/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventitre AGOSTO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **S.C.A.R. SOC. COOP. CONS. CON SEDE LEGALE IN CERVIA, LOCALITA' SAVIO - INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DELLE AIE N. 2 – DINIEGO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

PREMESSO:

- che con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 162/2005, a seguito di comunicazione svolta ai sensi dell'art. 33 c. 1 D.Lgs. n. 22/97 (ora art. 216 D.Lgs. 152/2006), si disponeva l'iscrizione della Società Scar Coop. Cons. a r.l. al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (iscrizione n. 186);
- che con successivi provvedimenti della Provincia di Ravenna n. 621/2007 e n. 516/2008, in relazione all'attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata, si procedeva con l'integrazione di alcuni codici CER;
- che con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 1112/2010 si dava atto del rinnovo della comunicazione ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (iscrizione n. 186), svolta della Società Scar Coop. Cons. a r.l. ai sensi dell'art. 216 c. 5, D.Lgs. 152/2006;
- che la comunicazione svolta dalla Società ai sensi dell'art. 216 c. 5 D.Lgs. 152/2006 esplicava i propri effetti di legge fino al 01.04.2015;

- che la Società Società Scar Coop. Cons. a r.l. alla scadenza dei 5 anni non rinnovava la comunicazione prevista all'art. 216 c. 5 TUA;
- che, coerentemente con il mancato rinnovo della comunicazione, non risultano pagati dall'Impresa i diritti previsti dal DM 350/1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22." relativamente agli esercizi 2015/2016/2017;

CIO' PREMESSO;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Cervia in data 20/04/2016 (PG ARPAE 4659 - Pratica Sinadoc 14059/2016), da parte della **S.C.A.R. SOC. COOP. CONS.** (C.F P.IVA: 01214070391), con sede legale in Savio di Cervia, Via Romea 185 e insediamento produttivo sito in Comune di Cervia, Via Delle Aie n. 2, intesa ad ottenere il rilascio dell'AUA ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del DLgs n. 152/2006 e smi, definita dalla società rinnovo senza modifiche con riferimento all'attività di recupero svolta con impianto mobile e che, dalla documentazione agli atti, risulta essersi conclusa entro il termine del 01.04.2015;
- autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del DLgs n. 152/2006 e smi (**nuovo titolo**);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 269 del DLgs n. 152/2006 e smi (**nuovo titolo**);

VISTE le integrazioni documentali (PGRA 5962 del 17/05/2016) presentate volontariamente da S.C.A.R. SOC. COOP. CONS.

VISTE le integrazioni documentali (PGRA 12287 del 29/09/2016) svolte dalla S.C.A.R. SOC. COOP. CONS. in seguito a debita richiesta inviata in data 21/07/2016 (PGRA 8899) a seguito di Conferenza di Servizi tenutasi in data 06.06.2016;

VISTO il parere negativo del Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Ravenna (PGRA 14335/2016) in merito alla compatibilità dell'impianto con gli strumenti pianificatori vigenti in materia di rifiuti in quanto impianto ricadente in zona non idonea;

VISTA la comunicazione di motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza di AUA inviata dallo Sportello Unico del Comune di Cervia alla S.C.A.R. SOC. COOP. CONS. in data 20/01/2017 (PGRA 744);

VISTE le controdeduzioni ai motivi ostantivi svolte dalla Società S.C.A.R. SOC. COOP. CONS. pervenute a questa Struttura ARPAE in data 24/02/2017 (PGRA 2547);

VISTA la richiesta di parere -originata dalla controdeduzioni dell'Impresa- in merito alla conformità con la pianificazione regionale svolta da questa Struttura ARPA alla Regione Emilia Romagna, Direzione Generale cura del Territorio e dell'Ambiente con nota PGRA 3182 del 07/03/2017;

VISTA la nota di riscontro della Regione Emilia Romagna, Direzione Generale cura del Territorio e dell'Ambiente del 15/05/2017 (PGRA 6679) che richiamando i precedenti pareri PG 2017/0142775 e PG 20170142640, ritiene non applicabile alla fattispecie l'art. 14 LR 25/2016 contrariamente a quanto asserito dalla Società nelle controdeduzioni ai motivi ostantivi;

CONSIDERATO inoltre, in relazione alle controdeduzioni presentate dalla Società sull'applicabilità dell'art. 25 c. 1 PRGR:

- che dal parere della Regione Emilia Romagna, Direzione Generale cura del Territorio, espresso in riferimento all'art. 25 c. 1 PRGR (prot. 532878 del 18.07.2016) si evince che tale comma prevede un'eccezione per gli **impianti di gestione rifiuti esistenti e localizzati** in aree non idonee qualora risultino conformi alla pianificazione vigente alla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla costruzione, e che tale norma di carattere eccezionale, data la sua ratio, non si ritiene applicabile alla fattispecie in parola per i seguenti motivi:
 - a) è intervenuta una soluzione di continuità di diversi anni in quanto, in base alle comunicazioni svolte dall'Impresa, l'attività di recupero risulta essere stata svolta sino al 01.04.2015;

- b) si trattava di un'"**attività di recupero**" svolta con impianto **mobile** di volta in volta noleggiato, per cui non integra il requisito previsto all'art. 25 c. 1 di "impianto esistente realizzato in virtù di un'autorizzazione alla costruzione"; nella stessa nota Prot. 532878/2016 la RER specifica che "*per 'autorizzazione alla costruzione' si intende evidentemente quella dell'impianto di gestione dei rifiuti e non di altre tipologie di attività, che sotto il profilo della localizzazione, seguono regole diverse*";
 - c) ad oggi l'attività che l'Impresa propone di effettuare necessita di nuovi titoli autorizzativi;
- che pertanto nella fattispecie non si tratta di rinnovo della comunicazione bensì di istanza per un nuovo titolo autorizzativo -AUA- atto a ricomprendere, oltre alla comunicazione ex art. 216 TUA, anche due nuove autorizzazioni;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- *DM 5 febbraio 1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi*;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- *DM 5 febbraio 1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi*;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI NON ACCOGLIERE L'ISTANZA DI RILASCIO AUA** presentata con nota PG. 4569/2016 (Pratica Sinodoc 14059/2016) in quanto impianto ricadente in area non idonea così come risulta dal PTCP della

Provincia di Ravenna, Tav. 4 "Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti" (urbani, speciali e speciali pericolosi);

2. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL Romagna e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

COMUNICA, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, della L. 241/90, che l'Autorità a cui è possibile ricorrere è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.